



**CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.p.A.** - Sede legale ed operativa: Via G. D'Annunzio 101, 16121 Genova - Indirizzo mail: [info@creditis.it](mailto:info@creditis.it) - PEC: [creditis@pec.creditis.it](mailto:creditis@pec.creditis.it) - sito web [www.creditis.it](http://www.creditis.it) Telefono 800-010909 - Codice ABI: 016805 - Iscritta al n. 33318 dell'Albo di cui all'art.106 del D. Lgs. 385/1993 e dell'Albo di cui all'art. 114 *sepeties* del D. Lgs. 385/1993 - Codice Fiscale - Partita IVA: 01670790995 - Capitale Sociale deliberato e interamente sottoscritto: euro 40.000.000 – **Informazioni ai clienti:** Centro Relazioni Clientela – numero verde 800 01 09 09 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00) – fax 800 24 27 27 – email: [info@creditis.it](mailto:info@creditis.it)

## **VENDITA A DISTANZA DELLA CARTA DI CREDITO REVOLVING VALEA INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 206/2005**

Gentile Cliente,

Creditis Servizi Finanziari S.p.A. La informa che, in caso di servizi finanziari commercializzati con tecniche di comunicazione a distanza, il D. Lgs. 206/05 Le attribuisce il diritto di ricevere le informazioni di cui sotto e di recedere dal contratto con le modalità di seguito riportate. Precisiamo che, ai sensi del citato D. Lgs., per "contratto a distanza" si intende qualunque contratto concluso tra una banca/società finanziaria e il consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza che impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza, fino alla conclusione del contratto compresa, senza la presenza simultanea di entrambe le parti (a titolo esemplificativo via posta, Internet, ecc.).

### **INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA' FINANZIARIA**

Creditis Servizi Finanziari S.p.A., con sede legale e amministrativa in via G. D'Annunzio n. 101 – 16121 Genova, capitale sociale di Euro 40.000.000,00 interamente sottoscritto e versato; Codice Fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova e Partita IVA n. 016770790995; - Iscritta al n. 33318 dell'Albo di cui all'art.106 del D. Lgs. 385/1993 e dell'Albo di cui all'art. 114 *sepeties* del D. Lgs. 385/1993 - Iscritta al R.U.I., sez. D, al n°D000242552 indirizzo di posta elettronica: [info@creditis.it](mailto:info@creditis.it)

### **INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO FINANZIARIO CARTA DI CREDITO REVOLVING "VALEA"**

La Carta di credito revolving "VALEA" è una linea di credito a tempo indeterminato messa a disposizione del cliente (il Titolare) che La può utilizzare in un'unica o più soluzioni mediante l'uso di una tessera magnetica detta appunto "carta di credito". Il Titolare si impegna a restituire gli importi utilizzati e gli interessi maturati, rispettando l'importo della rata minima mensile. I tassi di interesse sono in genere fissi, ma la banca ha la facoltà di modificare le condizioni economiche nel corso del rapporto, nel rispetto della disciplina vigente. La Carta, nei limiti di fido, consente:

- di ottenere dagli esercenti convenzionati il circuito VISA o direttamente con Creditis beni e/o servizi richiesti, senza pagamento all'atto della fornitura del bene e/o del servizio, ma soltanto con la sottoscrizione dell'ordine di pagamento o di documento equipollente e l'indicazione del numero della Carta;
- di ottenere giornalmente al massimo € 250,00 come anticipo di denaro contante da parte delle banche/intermediari convenzionate/i in Italia e all'estero e attraverso l'uso degli sportelli automatici abilitati;
- di ottenere, previa istruttoria, anticipi di denaro contante da parte della banca/intermediario emittente la Carta fino ad un massimo di € 2.000,00 e comunque entro i limiti di fido concesso, a mezzo SCT (SEPA Credit Transfer).

L'emissione della Carta avviene entro due mesi dalla richiesta e, comunque, in relazione ai tempi di produzione del gestore del circuito.

### **DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO CONCLUSO A DISTANZA**

Il D. Lgs. 206/2005 consente al cliente di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso. Ai sensi delle relative "servizio condizioni generali", il contratto si perfeziona con l'accettazione, da parte di Creditis, della richiesta di emissione della Carta. Tale accettazione viene espressa mediante conferma scritta.

L'eventuale recesso dovrà essere esercitato mediante l'invio di una lettera raccomandata a.r. al seguente indirizzo: CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SPA - CENTRO RELAZIONI CLIENTELA, via G. D'Annunzio n. 101 – 16121 GENOVA avendo cura di specificare il numero del contratto di Carta e il nome e il cognome del Titolare. Entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, Lei sarà tenuto a restituire a Creditis Servizi Finanziari l'ammontare totale degli importi da Lei eventualmente spesi attraverso la Carta. Correlativamente, Creditis Servizi Finanziari S.p.A. sarà tenuta a restituireLe, entro 15 giorni, dal ricevimento della Sua raccomandata a.r., le somme eventualmente percepite a fronte del contratto di Carta (ad esempio a titolo di versamento minimo mensile).

La informiamo, altresì, che:

- eventuali reclami dovranno essere inviati mediante comunicazione scritta a Creditis Servizi Finanziari S.p.A., – Ufficio Legal & Corporate Affairs - Via G. D'Annunzio 101 – 16121 Genova, o per via telematica: e-mail [reclami@creditis.it](mailto:reclami@creditis.it) o [info@creditis.it](mailto:info@creditis.it) - pec [reclami@pec.creditis.it](mailto:reclami@pec.creditis.it)
- se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può: a) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Creditis o all'Intermediario collocatore; b) attivare, singolarmente o in forma congiunta con Creditis, una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40 co. 6, D.Lgs. 17/1/2003 n. 5, dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), iscritto al n. 3 del registro, tenuto dal Ministero della Giustizia, ex art. 38 del D.Lgs. 17/1/2003 n. 5;
- la legislazione applicata alla fase precontrattuale, così come a quella contrattuale, è quella italiana;
- la lingua impiegata per le comunicazioni al cliente e per le condizioni contrattuali è quella italiana;
- in caso di controversie giudiziali, il foro competente è quello di residenza o domicilio del Cliente, se consumatore, negli altri casi, è quello di Genova. In relazione all'obbligo sancito dall'art 5, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla legge, le parti contrattualmente concordano di fare riferimento al Conciliatore Bancario Finanziario o all'Arbitro bancario Finanziario.